

SENT. n. 27/2017
del 11/12/2017
dep. 12/12/2017
CROM. 170/2017
COM. 12/12/17



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di PENNE

SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice di Pace dott. Raffaele Ferraro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in primo grado, iscritta al nr. RG 220/2017, vertente

TRA

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (C.F. 01329510158) in persona del legale rappresentante, rag. Cesare Caldarelli, con sede in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, rappresenta e difesa dall'avv. Monica Galanti Occulti del Foro di Pescara, C.F. GLNMNC72C55A488C, fax n. 085/68477, pec avvmonicagalantiocculti@cnfpec.it, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Corso Manthonè n. 7, giusta procura speciale in atti,

ATTRICE

CONTRO

NOBILIO MARIA CRISTINA (C.F. NBLMCR59E68G438W), residente in Penne (PE), Via Muzio Panza n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Manuelli del Foro di Bologna, fax 051/6260083, pec michele.manuelli@ordineavvocatibopec.it, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sandro Rossi in Penne (PE), Corso Alessandrini n. 98, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

NONCHE' CONTRO

ASSOUTENTI, C.F. 96104140585, in persona del Presidente Furio Truzzi, con sede in Roma, Vicolo Orbitelli n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Massimo Perrini del Foro di

Torino, C.F. PRRNGL62B01F952Q, pec angelomassimoperrini@pec.ordineavvocatitorino.it, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sandro Rossi in Penne (PE), Corso Alessandrini n. 98

INTERVENUTA VOLONTARIA

Oggetto: richiesta pagamento pregiudizio contrattuale su risarcimento danni da sinistro stradale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 18.07.17 la Vittoria Ass.ni spa conveniva in giudizio Nobilio Maria Cristina, quale titolare di polizza di RCA indicata nell'atto di citazione, per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 180,00, oltre alle spese del giudizio, quale pregiudizio subito nell'ambito della procedura di liquidazione del risarcimento danni da sinistro stradale verificatosi il 17.06.15, a seguito della cessione del credito, effettuata dalla convenuta nei confronti di carrozzeria non convenzionata.

Alla prima udienza del 17.10.17 si costituivano sia la convenuta Nobilio Maria Cristina che la Assoutenti, nella veste di interveniente volontaria ex art.105 c. 2 c.p.c.; in particolare la convenuta principale eccepiva la mancata opposizione, da parte dell'attrice, alla cessione del credito nei confronti di carrozzeria non convenzionata, oltre alla mancata specificazione e giustificazione del pregiudizio patito, deducendo anche la intervenuta definizione transattiva del sinistro e la inapplicabilità della clausola ex adverso invocata per violazione dell'art. 33 comma 2 lett t) del D.Lgs. n. 206/09 e concludeva per il rigetto della domanda e la condanna della Vittoria Ass.ni spa al rimborso delle spese del giudizio e al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; la Assoutenti deduceva l'inefficacia della clausola invocata da parte attrice per violazione dell'art. 33 comma 2 lett. t) del D.Lgs. n. 206/09 e concludeva perché la convenuta fosse mandata assolta dalla domanda attrice, con la pubblicazione della sentenza sui siti Studio Cataldi e Altalex a cura e spese della Vittoria Ass.ni spa e con la condanna della medesima alle spese e competenze del giudizio.

Nel corso della prima udienza il difensore dell'attrice correggeva la domanda nel senso che la somma richiesta doveva intendersi di € 270,00 e non di € 180,00.

All'udienza del 28.11.17, stante la natura documentale del giudizio, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione, la causa veniva trattenuta a decisione.

La domanda attrice non merita accoglimento né nei confronti della convenuta principale, né nei confronti della intervenuta volontaria, per come formulata.

Quanto alla domanda di pagamento del pregiudizio a dire dell'attrice sofferto per la liquidazione del risarcimento danni da sinistro stradale nei confronti di carrozzeria cessionaria del credito non convenzionata, dal contenuto degli atti, sia di parte attrice che di parte convenuta, si evince in modo incontrovertito che la disciplina contrattuale alla quale entrambe le parti fanno riferimento è l'art. 11 delle CGA della Vittoria Ass.ni spa, nel quale è prevista la possibilità della efficace cessione del credito per risarcimento danni derivante da sinistro stradale anche nei confronti di carrozzeria non convenzionata, qualora la cessione sia stata comunicata dal danneggiato e la Vittoria Ass.ni spa non abbia opposto il suo dissenso nel termine di quattro giorni dal ricevimento della comunicazione di cessione medesima.

Nella fattispecie la convenuta ha fornito la prova documentale di aver comunicato la cessione del credito, nei confronti della carrozzeria non convenzionata, Antico e Di Quinzio snc, con mail del 18.06.15, inviata da IM Associati sas di Bologna; la Vittoria Ass.ni spa non ha negato di aver ricevuto la predetta comunicazione di cessione, ma ha asserito di aver comunicato la sua non accettazione della cessione del credito con racc. a.r. del 22.06.15; sennonché non ha dato prova della effettiva spedizione della racc. a.r. del 22.06.15, avendo solo prodotto una fotocopia della comunicazione datata 22.06.15.

La mancata prova dell'invio della comunicazione di dissenso alla cessione del credito comporta l'inapplicabilità della clausola contrattuale di cui all'art. 11 della CGA, legittimante la richiesta di restituzione dell'eventuale pregiudizio subito dalla Vittoria Ass.ni spa nella pratica di risarcimento danni da sinistro stradale.

La sopra evidenziata circostanza rende superflua la trattazione delle ulteriori eccezioni formulate dalle parti.

In merito all'intervento volontario spiegato dalla Assoutenti, si osserva che l'intervento risulta effettuato in carenza dell'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., siccome la Assiutenti non ha fornito la prova di essere titolare di alcun rapporto giuridico connesso con quello dedotto nel presente giudizio o da esso dipendente, di modo che la soccombenza della parte adiuvata non determina alcun pregiudizio totale o parziale all'eventuale diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato (Cass. SS.UU. n. 15422/2016).

Pur tuttavia le conclusioni formulate nei suoi confronti dalla Vittoria Ass.ni spa sono inammissibili, atteso che non è prevista nel codice di rito la estromissione dell'intervenuto ex art. 105 c. 2 c.p.c., sicché le stesse, per come formulate, vanno rigettate.

Alla luce di quanto sopra, la domanda attrice va rigettata sia nei confronti della convenuta principale che dell'intervenuto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza quanto alla convenuta principale e vengono liquidate come in dispositivo, non accogliendosi la richiesta di risarcimento danni per lite temeraria, data la complessità della fattispecie, mentre vanno opportunamente compensate fra la Vittoria Ass.ni spa e la Assoutenti, in considerazione del motivo del rigetto della domanda e della carenza di giuridico interesse all'intervento.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Vittoria Ass.ni spa, così provvede:

- rigetta la domanda proposta dalla Vittoria Ass.ni spa;
- condanna la Vittoria Ass.ni spa al rimborso, nei confronti della convenuta Nobilio Maria Cristina, delle spese e competenze del giudizio, che si liquidano in € 330,00, oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge;
- compensa integralmente le spese del giudizio fra la Vittoria Ass.ni spa e la Assoutenti.

Penne, 11.12.17

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Raffaele Ferraro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 12 DIC. 2017

IL CANCELLIERE
(Antonella Griffo)